

Ricorso proposto il 27 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-521/08)

(2009/C 32/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e A. A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi interamente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾ e, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 20 ottobre 2007.

⁽¹⁾ GU L 255, pag. 22.

Ricorso proposto il 28 novembre 2008 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 9 settembre 2008, causa T-144/08, Marcuccio/Commissione

(Causa C-528/08 P)

(2009/C 32/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

- 1. in ogni caso:
 - (1.a) annullare *in toto* l'ordinanza impugnata;
 - (1.b) dichiarare perfettamente ricevibile il ricorso *de quo*;

ed inoltre:

- 2/A. in via principale: (2/A.1) annullare la decisione contro-versa; (2/A.2) annullare, nella misura del necessario, la distinta di rimborso datata 18 luglio 2005 (d'ora in avanti, «distinta di rimborso datata 18 luglio 2005»); (2/A.3) annullare, nella misura del necessario, la decisione di rigetto del reclamo *de quo*; (2/A.4) condannare la convenuta, a titolo di rimborso del complemento al 100 %, vale a dire al fine di ottenere un rimborso al 100 %, delle spese mediche *de quibus*, ovvero a titolo di risarcimento del danno risultante dai comportamenti illeciti tenuti dalla convenuta, a corrispondere al ricorrente la somma di 89,56 EUR (diconsi euro ottantanove/56) ovvero quelle somme superiori ovvero inferiori a quella immediatamente suindicata che codesta Ecc.ma Corte riterrà giuste ed eque; (2/A.5) condannare la convenuta a versare al ricorrente gli interessi di mora sulle somme di cui all'immediatamente precedente punto 2.A.4 di questo ricorso d'appello, nella misura la capitalizzazione il *dies a quo* ed il *dies ad quem* determinati secondo quanta leggesi negli atti della causa *de qua*; (2/A.6) condannare la convenuta a rifondere all'attore tutte le spese diritti ed onorari;

ovvero

- 2/B. in via subordinata, rinviare la causa *de qua* al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

1. Snaturamento e travisamento dei fatti nonché delle affermazioni del ricorrente nei suoi scritti, conseguenti anche ad inesattezza materiale degli accertamenti svolti dal Tribunale (in particolare, punti 29, 31, 34 e 38 dell'ordinanza impugnata).
2. Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di atto impugnabile, anche per confusione, irragionevolezza, illogicità, violazione dell'articolo 231 del Trattato CE e disconoscimento della giurisprudenza relativa agli effetti dell'annullamento, da parte del giudice comunitario, di una decisione emanata da un'istituzione comunitaria, violazione del principio dell'autorità della *res iudicata*, violazione del principio della separazione dei poteri (in particolare, punti 32 e 34 dell'ordinanza impugnata).
3. Erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell'articolo 90 e dell'articolo 91 dello Statuto e della nozione di decisione emessa da un'istituzione comunitaria.
4. Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge ed *errores in procedendo* di gravità tale da conculcare i diritti del ricorrente, con particolare riferimento al diritto alla difesa nonché ad un giusto ed equo processo.